

CRISI D'IMPRESA, IL CORRETTIVO



Obiettivo il buon esito

Viene specificato che la prededuzione spetta anche ai crediti professionali sorti dopo l'apertura dello strumento di

regolazione della crisi o dell'insolvenza per prestazioni funzionali al suo buon esito ma richieste dal debitore (non solo, quindi, dagli organi preposti)

Professionisti

Prededucibili i crediti dei consulenti nella composizione negoziata

Non è stata accolta la richiesta di eliminare la riduzione del 25% per evitare costi troppo alti per le imprese

Pagina a cura di
Giovanni Esposito

Più ampia la disciplina della prededucibilità dei crediti per i professionisti.

Con il comma 2 dell'articolo 3 del Correttivo del codice della crisi, per garantire una maggiore tutela per chi offre consulenze nel processo di risanamento e mantenendone alta la qualità, si modifica infatti la disciplina della prededucibilità dei crediti. In particolare, si interviene sull'articolo 6 del Codice, comma 1, lettera a) e d) e comma 2.

Al comma 1, lettera a) viene inserita una specificazione con cui si chiarisce che la prededucibilità riguarda i crediti maturati non solo dall'organismo di composizione ma anche da chi svolge le funzioni attribuite allo stesso organismo. Ad esempio, nei casi in cui nella liquidazione controllata venga nominato come liquidatore un professionista, ovvero nel concordato minore quando i compiti e le funzioni attribuiti all'organismo di composizione, in assenza di sua istituzione nel circondario, siano attribuiti a un soggetto nominato dal presidente del tribunale.

Al comma 1, lettera d) si adegua la terminologia ivi utilizzata a quella derivante dall'attuazione della direttiva (UE) 2019/1023, a seguito della quale non si parla di «procedure concorsuali» ma di liquidazione giudiziale e di strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

La lettera b) modifica il comma 2 del Codice delle

crisi con una formulazione della norma più lineare volta a puntualizzare che, nell'ambito del diritto della crisi, la prededuzione è connessa all'apertura del concorso e dunque attiene alle sole procedure in cui il concorso opera e permane anche quando più procedure si susseguono, con o senza soluzione di continuità.

Altre istanze avanzate dagli stakeholder e recepite dalle Commissioni parlamentari in sede consultiva non hanno trovato accoglimento nella stesura finale del Correttivo.

Al fine di evitare una eccessiva penalizzazione delle categorie professionali, si era prospettato di eliminare la riduzione del 25% della prededuzione prevista per i crediti dei professionisti.

La richiesta non è stata recepita in quanto la previsione di una percentuale di pre-

deducibilità è espressione del principio di delega fissato dall'articolo 2, comma 1, lettera l) della legge numero 155 del 2017. Essa è, inoltre, in linea con i dettami dalla direttiva Insolvency, essendo volta a evitare la proliferazione di crediti prededucibili collegati alla ristrutturazione che la rendono eccessivamente costosa e che, ancor prima, recano danno alle ragioni dei creditori.

Diversamente l'esigenza manifestata ha trovato accoglimento, sia pure parziale, con il chiarimento che la prededuzione spetta anche ai crediti professionali sorti dopo l'apertura dello strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza per prestazioni funzionali al suo buon esito ma richieste dal debitore: infatti l'attuale formulazione della disposizione (comma 1, lettera d) che collega la prededuzione alle sole prestazioni richieste dagli organi preposti, sembra escluderla nei casi in cui l'incarico al professionista venga conferito dalla stessa impresa dopo l'apertura della procedura (come nel caso di incarico di recupero crediti conferito dall'impresa ammessa al concordato preventivo).

Ancora in relazione all'articolo 6, in sede consultiva era stato chiesto che fosse prevista la «possibilità di effettuare pagamenti dei crediti prededucibili nel caso in cui l'attivo risultasse capiente anche nell'eventuale liquidazione giudiziale». È stato, però, chiarita la non necessità della modifica in quanto la disciplina del pagamento dei crediti prededucibili si ricava, per la liquidazione giudiziale, dall'articolo 222 del Codice della crisi e, per il concordato preventivo, dall'articolo 98 dello stesso Codice. ●

LE MODIFICHE

La prededucibilità riguarda i crediti maturati non solo dall'Organismo di composizione ma anche da chi svolge le funzioni attribuite allo stesso organismo. La prededuzione, si specifica poi, è connessa all'apertura del concorso e dunque attiene alle sole procedure in cui il concorso opera e permane anche quando più procedure si susseguono, con o senza soluzione di continuità

Così l'azienda fa il test sulla salute

L'autovalutazione

L'algoritmo misura le chance di risanamento

L'articolo 3 del Correttivo del Codice della crisi, al comma 1, interviene sull'articolo 5-bis del Dlgs 14/19, che disciplina la pubblicazione di informazioni e lista di controllo.

Si rafforzano ruolo e uso del test pratico di risanamento previsto, nella composizione negoziata, dall'articolo 13, comma 2, stabilendo che nei siti istituzionali dei ministeri della Giustizia e delle Imprese e del made in Italy sia disponibile un test per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. Inoltre, è prevista una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze di micro, piccole e medie imprese, che contenga indicazioni operative per la redazione dei piani di risanamento, nell'ambito della composizione negoziata e degli strumenti di regolazione di crisi e insolvenza.

Si intende rendere lo strumento generale di analisi delle condizioni di salute dell'impresa, sempre fruibile dall'imprenditore, quindi a prescindere dall'apertura delle trattative della composizione negoziata, perseguendo così una migliore attuazione dei principi della direttiva Insolvency sulla predisposizione di sistemi di aiuto alle imprese per l'efficace risoluzione delle situazioni di difficoltà.

Il test pratico, costituito da un programma informatico esistente e operativo sulla piat-

taforma unica nazionale della composizione negoziata, è finalizzato a valutare in che misura sia perseguibile il risanamento dell'impresa e ad aiutare l'esperto a comprendere se vi siano prospettive di salvataggio.

La valutazione della complessità è svolta col rapporto tra entità del debito da ristrutturare e quella dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio. Se il risultato mostra valori fino a 2 evidenziano difficoltà contenute o risolubili senza interventi specifici; tra 2 e 4 evidenziano un flusso finanziario inadeguato rendendo necessari interventi da parte dell'azienda; oltre 4 il risanamento richiede cessione dell'azienda o altre iniziative di discontinuità.

L'obiettivo dell'intervento correttivo è diffondere l'uso del programma informatico, anche come strumento di autovalutazione dello stato di salute in un'ottica di precoce soluzione della crisi, che potrà essere affrontata non necessariamente con l'accesso alla composizione negoziata.

In ogni caso l'obiettivo è consentire alle imprese di accedere più facilmente alle procedure stragiudiziali per intervenire precocemente sulle situazioni di emergenza, dunque per evitare che lo stato di pericolo diventi crisi per sfociare in insolvenza.

Intervento precoce e soluzione delle situazioni di difficoltà realizzano, in generale, un vantaggio per la finanza pubblica anche in termini di economicità di spese procedurali e processuali. ●